

STATUTO

Fondazione

Scuola Professionale e Filologica

"GEOM. F. BORGOGNA"

Ente Filantropico

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Scopo

Articolo 4 - Oggetto

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

Articolo 6 - Durata

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio della Fondazione

Articolo 8 - Entrate

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 - Indennità per i componenti CdA

Articolo 19 - Durata della carica

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

Articolo 23 - Deleghe

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Direttore

Articolo 24 - Presidente e Vice Presidente

Articolo 25 - Direttore

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 26 - Composizione dell'Organo di Controllo

Articolo 27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Articolo 28 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

Articolo 29 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Articolo 30 - Compenso all'Organi di Controllo

Articolo 31 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

Articolo 32 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizi

Articolo 34 - Bilancio d'esercizio

Articolo 35 - Bilancio sociale

Articolo 36 - Scritture contabili

Articolo 37 - Libri della Fondazione

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39 - Clausola Compromissoria

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

PREMESSA

Nel 1905, con Regio Decreto del 9 marzo, n.L, veniva eretto l'Ente morale Scuola professionale e filologica "Geometra Francesco Borgogna" in Vercelli.

La scuola professionale e filologica "Geometra Francesco Borgogna" fu istituita precedentemente nel 1888 con lo scopo di completare e migliorare con regolari corsi di studio l'istruzione e l'educazione di chi si volesse dedicare "alle industrie ed ai commerci".

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita la fondazione denominata Scuola professionale e filologica "GEOM. F. BORGOGNA" - Ente Filantropico (senza vincoli grafici), (d'ora innanzi la Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Vercelli, piazza Cesare Battisti n.9.

2.2 Il Consiglio d'Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Fondazione prioritariamente si propone attività di completamento della Scuola di ogni ordine e grado in particolare per quanto attiene alle problematiche dell'inclusione, alla formazione del personale della Scuola e alla qualificazione o riqualificazione di figure innovative indispensabili al mercato del lavoro.

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi delle norme in materia di Formazione professionale, legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni e delle norme europee, mediante corsi di aggiornamento, master di 1 livello e post diploma o attività di riqualificazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di cui alla lettera i) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017;

3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017;

4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del d.lgs. 117/2017, di cui alla lettera u) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione, in via esclusiva o principale, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di attività di istruzione e formazione, attraverso la conduzione degli immobili di proprietà.

4.2 La Fondazione potrà altresì istituire borse di studio a soggetti meritevoli, seconde norme applicative previste da bandi deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. I bandi

saranno riservati a studenti frequentanti il triennio/quinquennio successivo all'obbligo scolastico.

Sarà considerata corsia privilegiata la frequenza di Istituti tecnici o professionali.

4.3 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti ed di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio della Fondazione

7.1 Per il perseguimento dei fini statutarî e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- a) Fondo di dotazione indisponibile costituito da euro 30.000,00;
- b) Fondo di dotazione disponibile costituito dai beni di proprietà della Fondazione utilizzati per il perseguimento degli scopi statutarî;

c) beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi, da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) rapporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni, (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione, ivi incluse le rendite derivanti dai beni immobili, quali ad esempio i canoni di locazione e gli affitti;
- d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e i privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale; qualora il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente
- c) L'Organo di Controllo;
- d) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Sezione I - Consiglio d'Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore e disporne la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- f) deliberare qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- n) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette Consiglieri, nel

cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e qualora nominato al proprio interno, il Direttore.

I Consiglieri sono designati: n° 1 dalla Camera di Commercio territorialmente competente, n°1 dal Comune di Vercelli, n° 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, n° 1 dall'Ufficio Scolastico Provinciale. Il Consiglio così formato ha la facoltà di designare ulteriori Consiglieri fino ad un massimo di tre membri, che siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione.

17.2 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.3 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Indennità per i Componenti del CdA

18.1 Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, un'indennità e un gettone di presenza per tutte le attività inerenti il mandato conferito.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del

Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla procedura della nuova designazione dagli Enti preposti.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo, in sua sostituzione, alla designazione di un nuovo consigliere, il quale resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

19.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, comunicato dal componente del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni

prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali intervenuti possano affluire.

Articolo 22 – Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 23 – Deleghe

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali deleghe a singoli componenti del Consiglio, con obbligo dei medesimi di rendiconto e di riferire al Consiglio stesso circa l'andamento della relativa gestione. I singoli Consiglieri delegati potranno esclusivamente agire nell'ambito della delega. Qualora si tratti di spese di lieve entità oppure si manifesti un carattere d'urgenza, il Presidente o il Consigliere Delegato possono effettuare tali interventi senza espressa autorizzazione, con l'obbligo di renderne conto e di chiederne l'approvazione alla prima adunanza del Consiglio.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente,

Direttore

Art. 24 – Presidente e Vice Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

- c) promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta a questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25 - Direttore

25.1 Il Direttore può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza dello stesso.

25.2 Il Direttore può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la durata in carica e l'eventuale compenso.

25.3 Il Direttore riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione

Legale

Articolo 26 - Composizione dell'Organo di Controllo

26.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve

essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono le predette loro qualità.

Articolo 28 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile dallo Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativa e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

29.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori o comunque nei termini previsti per legge.

29.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal componente dell'Organo di Controllo al momento della nomina, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5 L'avviso di convocazione spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.6 il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

29.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

29.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

29.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale ed i principi di buona fede

di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali intervenuti possano affluire.

Articolo 30 - Compenso agli Organi di Controllo

30. Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 31 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

31.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 32 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1 la responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, e quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio d'esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 35 - Bilancio Sociale

35.1 Per ogni esercizio predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 36 - Scritture contabili

36.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 37 - Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

37.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

37.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

38.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39 - Clausola Compromissoria

39.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

39.2 La disciplina dell'arbitrato è quello risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vercelli.

39.3 L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

39.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

All'originale firmato:

Antonio Catania

Pietro Rondano notaio